

COMUNE DI CORSICO
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

N. 17 DEL 24.05.2004

L'anno **DUEMILAQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MAGGIO**, alle ore 20.30, nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza del Signor Antonio RUSSO, in **PRIMA CONVOCAZIONE**, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, in data 20 MAGGIO 2004, notificati per tempo al domicilio di ciascun Consigliere.

Le presenze, pertanto, risultano come segue:

SINDACO					
	GRAFFEO Lillo Sergio	si			
Presidente del Consiglio					
1	RUSSO Antonio	si	16	GREGO Stefano	no
2	MORRA Mario	si	17	ANDOLFI Felice Eugenio	no
3	FIOTTA Stefania	si	18	CAPORALE Alessandro	no
4	MOLISSE Giovanni	si	19	GRIECO Francesco	si
5	IULA Giuseppe	si	20	STRANIERO Daniele	si
6	FERRUCCI Maria	si	21	SINESI Antonio	si
7	ANELLI Franco Fabio	no	22	MEI Roberto	si
8	ROSSETTI Ivana Beatrice	no	23	TARANTOLA Roberto	si
9	TULLIO Anna	si	24	DRAGONETTI Claudio	no
10	PANSINI Giuseppe	si	25	VALASTRO Michele	si
11	OSIO Maria Rosa	no	26	PASINELLI Edvige	si
12	SANTAMARIA Andrea	si	27	MANNINO Maurizio	si
13	SESSA Giovanna	si	28	CENTOLA Vincenzo	si
14	CAFFI Paolo	si	29	ALOE Giovanni	si
15	GIOVANNINI Giovanni	si	30	UGGERI Fernando	si
	Presenti	n. 24	Assenti	n. 7	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. Gino Muzza

Scrutatori:

Sig.ra TULLIO (magg) – Sig. CAFFI (magg) - Sig. PASINELLI (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaco BUSNATI Emilio	si	Assessore MAGNONI Maurizio	si
Assessore BARBIERI Dora Pia	no	Assessore PETRAGLIA Francesco	si
Assessore COLOMBO Livio Ambrogio	no	Assessore SALA GRABAR Angela	si
Assessore DE ROSA Pasquale	si		

OGGETTO: Regolamento inerente l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a prestazioni e servizi sociali ed educativi.

OGGETTO: Regolamento inerente l' applicazione dell' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a prestazioni e servizi sociali ed educativi.

RELAZIONE

Visto il D. Lgs. 109/98 che definisce i criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono alla pubblica amministrazione prestazioni sociali ed educative agevolate e successive disposizioni correttive ed integrative (D. Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001);

Considerato che è stata effettuata un'ampia discussione nell'ambito della Commissione per i Problemi Socio Educativi Culturali e Sportivi sull'argomento e che nella seduta del 27 aprile 2004 la Giunta Comunale con proprio atto n. 120 ha approvato lo schema del regolamento inerente l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a prestazioni e servizi sociali ed educativi;

Considerato inoltre che le norme del presente regolamento sostituiscono ogni altra norma regolamentare comunale in ordine alle agevolazioni economiche basate sulla valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti e che le nuove norme andranno in vigore a partire dal mese di settembre 2004;

Quindi,

SI PROPONE

Al Consiglio Comunale di approvare in via definitiva il regolamento inerente l'applicazione dell' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a prestazioni e servizi sociali ed educativi.

Si dà atto che è stata consegnata a tutti i Consiglieri una nota del Segretario (allegata) sull'istruttoria effettuata in relazione agli emendamenti presentati dai Consiglieri Aloe e Uggeri.

Vengono messi a votazione separatamente gli emendamenti presentati :

1° Emendamento concernente la soppressione dell'art. 18, comma 4, presentato dal Consigliere Sig. ALOE (allegato), la votazione dà il seguente esito:

Voto favorevole Consigliere Sig:
Aloe n. 1

Astenuti Consiglieri Signori:
Straniero, Sinesi, Mei, Tarantola, Valastro
Pasinelli (F.I.)
Uggeri (Lega Nord) n. 7

Voti contrari tutti gli altri Consiglieri della maggioranza n. 14

A tale votazione non partecipano i rappresentanti del Gruppo di Alleanza Nazionale.

L'emendamento risulta non accolto.

2° Emendamento concernente la soppressione dell'art. 24, comma 3, presentato dal Consigliere Sig. ALOE (allegato), la votazione dà il seguente esito:

Voto favorevole Consigliere Sig:
Aloe n. 1

Astenuti Consiglieri Signori:
Straniero, Sinesi, Mei, Tarantola, Valastro
Pasinelli (F.I.)
Uggeri (Lega Nord)
Centola, Mannino (A.N.) n. 9

Voti contrari tutti gli altri n. 14

L'emendamento risulta non accolto.

3° Emendamento concernente la soppressione dell'art. 25, presentato dal Consigliere Sig. ALOE (allegato), la votazione dà il seguente esito:

Voti favorevoli Consiglieri:
Aloe (R.C.)
Uggeri (Lega Nord) n. 2

Astenuti Consiglieri Signori:
Straniero, Sinesi, Mei, Tarantola, Valastro
Pasinelli (F.I.) n. 6

Voti contrari tutti gli altri Consiglieri

n. 16

L'emendamento risulta non accolto.

Vengono quindi messi a votazione separatamente gli emendamenti presentati dal Consigliere Uggeri:

1° Emendamento concernente la modifica dell'art. 7, comma 2, presentato dal Consigliere Sig. Uggeri (allegato), la votazione dà il seguente esito:

Voto favorevole Consigliere Sig.
Uggeri (Lega Nord)

n. 1

Astenuti Consiglieri Signori:

Straniero, Sinesi, Mei, Tarantola, Valastro
Pasinelli (F.I.)
Centola, Mannino (A.N.)

n. 8

Voti contrari tutti gli altri Consiglieri

n. 15

L'emendamento risulta non accolto.

2° Emendamento concernente la modifica dell'art. 8, comma 1, presentato dal Consigliere Sig. Uggeri (allegato), la votazione dà il seguente esito:

Voto favorevole Sig.
Uggeri (Lega Nord)

n. 1

Astenuti Consiglieri Signori:

Straniero, Sinesi, Mei, Tarantola, Valastro
Pasinelli (F.I.)
Centola, Mannino (A.N.)

n. 8

Voti contrari tutti gli altri Consiglieri

n. 15

L'emendamento risulta non accolto.

3° Emendamento concernente la soppressione dell'art. 12, comma 7, presentato dal Consigliere Sig. Uggeri (allegato), si ha la seguente votazione:

Voto favorevole Consigliere Sig. Uggeri	n. 1
Astenuti Consiglieri Signori: Aloe (R.C.) Centola, Mannino (A.N.)	n. 3
Voti contrari tutti gli altri Consiglieri	n. 20

L'emendamento risulta non accolto.

Viene messo quindi a votazione l'emendamento concernente la modifica l'art. 17, comma 1 presentato dal Consigliere Sig. Valastro (allegato) la votazione dà il seguente esito:

Astenuti Consiglieri Signori: Uggeri (Lega Nord) Aloe (R.C.) Pansini (D.S.)	n. 3
Voti favorevoli tutti gli altri	n. 21

Il Consiglio pertanto accoglie tale emendamento che va a sostituire l'art. 17, comma 1, del Regolamento modificando le parole "45 giorni" con le parole "35 giorni";

DOPO DI CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione che precede e degli interventi che si allegano all'originale del presente atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49- I comma - del D.Lgs 267/2000, che si allegano in copia al presente atto;

Dato atto che il Segretario Comunale ha prestato la propria assistenza giuridico - amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs 267/2000;

Segue la votazione definitiva sull'intero regolamento così come emendato all'art. 17, comma 1, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	n. 24
Voti contrari: Uggeri (Lega Nord) Aloe (R.C.)	n. 2

Voti favorevoli tutti gli altri

n. 22

DELIBERA

- di approvare con la modifica indicata in premessa l'art. 17, comma 1, il regolamento inerente l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a prestazioni e servizi sociali ed educativi.

COMUNE DI CORSICO

**Regolamento inerente l'applicazione
dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE)
per l'accesso a prestazioni e servizi
sociali ed educativi**

INDICE

PARTE PRIMA

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambiti di applicazione dell'ISEE

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 Composizione del nucleo familiare
- Art. 5 Definizione della situazione economica
- Art. 6 Definizione di reddito
- Art. 7 Definizione di patrimonio
- Art. 8 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- Art. 9 Agevolazioni
- Art. 10 Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 11 Validità dell'attestazione
- Art. 12 Controlli

PARTE SECONDA

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III - SOSTEGNI DI NATURA ECONOMICA

- Art. 13 Definizione
- Art. 14 Caratteristiche degli interventi
- Art. 15 Destinatari
- Art. 16 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 17 Istruttoria della domanda
- Art. 18 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 19 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

CAPO IV - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 20 Definizione
- Art. 21 Finalità
- Art. 22 Domanda ed istruttoria
- Art. 23 Retta a carico dell'anziano
- Art. 24 Recupero del credito

- Art. 25 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 26 Ammissione a beneficio

CAPO V - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- Art. 27 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 28 Avvisi pubblici
- Art. 29 Costo dei servizi
- Art. 30 Agevolazioni tariffarie
- Art. 31 Determinazione delle tariffe
- Art. 32 Documentazione dell'I.S.E.E.

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 33 Assistenza in casi particolari
- Art. 34 Utilizzo dei dati personali
- Art. 35 Decorrenza
- Art. 36 Norme integrative
- Art. 37 Pubblicità

PARTE PRIMA

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31/03/98 n. 109.
2. Il presente regolamento costituisce altresì la disciplina generale delle modalità di contribuzione degli utenti per la fruizione dei servizi dell'area dei Servizi alla Persona.
3. Le norme del presente Regolamento integrano e/o sostituiscono ogni altra e/o precedente norma regolamentare comunale in ordine ad agevolazioni economiche basate sulla valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
4. Tale disciplina definisce principi e criteri per assicurare un'equa applicazione del sistema tariffario.
5. Ad essa si dovrà fare riferimento anche per la concessione di benefici economici.
6. Le disposizioni contenute nella presente disciplina sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni e con riferimento alla cosiddetta "famiglia anagrafica", salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001 n. 242.
7. Il presente regolamento non regola le agevolazioni di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità ex artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e la fornitura agevolata dei libri di testo scolastici ex art. 27 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Per tali applicazioni si rimanda alle apposite normative che regolano in dettaglio le modalità per l'accesso.

Art. 2

Ambiti di applicazione dell'ISEE

1. Ambiti di applicazione dell'ISEE sono tutte quelle prestazioni o servizi per i quali la partecipazione dell'utente alla copertura dei costi di erogazione è collegata alla situazione di ricchezza del richiedente e del suo nucleo familiare ed in particolare:
2. Servizi:
 - a. frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
 - b. frequenza scuole dell'infanzia;
 - c. trasporti scolastici per alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado;
 - d. soggiorni estivi per alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di 1° grado;
 - e. soggiorni estivi per anziani.
 - f. servizio di trasporto anziani e disabili per trattamenti socio-sanitari e/o terapie
 - g. servizio mense scolastiche
 - h. telesoccorso
 - i. servizi diversi a pagamento erogati da Centro Diurno Integrato Anziani (animazione, riabilitazione, infermieristici, mensa, pasti domiciliari)
3. Prestazioni:
 - a. sostegni di natura economica
 - b. integrazione della retta di ricovero per gli anziani
4. Per tutti i servizi o prestazioni economiche, così come elencate nel presente articolo, possono essere previste fasce agevolate.
5. Alla prima fascia corrisponderà la tariffa minima o la gratuità, all'ultima fascia la tariffa massima.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. I criteri per la determinazione della situazione economica sono definiti secondo quanto previsto dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni e con riferimento alla cosiddetta "famiglia anagrafica", salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dal DPCM del 04/04/01 n. 242).

Art. 4

Composizione del nucleo familiare

1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p.c.;
 - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale

o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 5

Definizione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto secondo quanto previsto nel articolo precedente.
2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
 - a) il reddito
 - b) il patrimonio, mobiliare e immobiliare.

Art. 6

Definizione di reddito

1. La determinazione della situazione reddituale viene effettuata applicando gli indicatori di cui all'art. 3 del DPCM n. 221 del 7.5.1999 e successive modificazioni.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 7

Definizione di patrimonio

1. La determinazione della situazione patrimoniale viene effettuata applicando gli indicatori di cui all'art. 4 del DPCM n. 221 del 7.5.1999 e successive modificazioni.
2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare è sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 8

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

1. La situazione economica equivalente viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e rapportando la sommatoria dei redditi di cui ai precedenti artt. 6 e 7 con i parametri della seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

1. Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 2. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
 3. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
 4. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli, hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati;
2. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 9

Agevolazioni

1. Alla famiglia affidataria richiedente una prestazione agevolata di cui al presente Regolamento viene richiesta la contribuzione minima.

Art. 10

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'INPS, o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.
2. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003.
4. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni utili per addivenire ad una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine saranno adottati tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

Art. 11

Validità dell'attestazione

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Qualora nel corso dell'anno intervengano situazioni economico-familiari tali da apportare, sul reddito complessivo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE, una riduzione o un aumento superiore al 25% di quanto dichiarato inizialmente, il richiedente ha diritto alla revisione della fascia applicata, in caso di servizi resi con periodicità annuale (ad esempio, asili nidi, refezione scolastica, ecc.), dal trimestre successivo all'accertamento di tale revisione.

Art. 12

Controlli

1. Il Comune di Corsico attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:
 - a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
 - b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

2. L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato.
3. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune.
4. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.
5. In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati.
6. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza.
7. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
8. I controlli a campione sono attivati in misura non inferiore al 5 % dei beneficiari.
9. Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:
 - a) se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
 - b) in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
 - c) in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purchè presentate in forma non anonima).
10. Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal Dirigente del Settore competente, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale.
11. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.
12. I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
13. Per le funzioni di controllo il Responsabile del procedimento, per accelerare i tempi, potrà richiedere all'interessato la documentazione necessaria in uno spirito di reciproca collaborazione.
14. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente servizio comunale adotta ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

15. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4, comma 8, D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni.

PARTE SECONDA

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III

SOSTEGNI DI NATURA ECONOMICA

Art. 13

Definizione

1. Per "sostegni di natura economica" si intendono le misure di natura economica a favore di singoli individui o di nuclei familiari che non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Per l'eventuale accesso alle misure del presente Capo, il Comune di Corsico assume, quale valore economico delle risorse finanziarie di cui al comma precedente per un individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di € 5.900,00.= da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 14

Caratteristiche degli interventi

1. Il Comune di Corsico attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio e di quanto individualmente già erogato a valere dei Buoni Sociali di cui al Piano Sociale di Zona ex. L. 328/2000 e di benefici economici come l'assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla L. 24 dicembre 2003, n.350 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, il Comune di Corsico potrà eventualmente concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto dell'importo indicato nel comma 2 del precedente articolo 13 le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:
 - a) "contributo economico" (CE) teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
 - b) "contributo Una Tantum" (CUT) teso al superamento di un particolare stato di

difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;

- c) "attribuzione di vantaggi economici" (AVE) tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 15

Destinatari

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Corsico.
2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al presente Capo III occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia individuata individuata nel precedente art. 13.
3. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare.
4. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a €. 3.500.
5. La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 5 e seguenti del presente regolamento.

Art. 16

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corsico corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi ISEE .
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Comune provvede tramite gli enti convenzionati, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 17

Istruttoria della domanda

1. La domanda di aiuto economico è istruita dall'Ufficio Servizio Sociale Comunale e comunemente definita al massimo entro 45 giorni dal timbro di ricezione.
2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.
3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza

- dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Locale.
4. L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.
 5. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.
 6. Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 14.
 7. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "contributo economico" o "contributo Una Tantum" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici" di cui alla lettera c) del articolo 14 del presente regolamento.

Art. 18

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 19

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

1. Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.
2. Il contributo avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 200,00.= mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato sulla base di un nuovo progetto di intervento.
3. Il contributo Una Tantum, avente carattere straordinario, sarà determinato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, sentita la proposta dell'Assistente Sociale e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore all'ammontare di cui all'art. 13 del presente regolamento, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
4. La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.
5. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con

immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa da regolarizzarsi con apposito atto.

6. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti di cui al comma 2 dell'art. 13 e al comma 2 del presente articolo.
7. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 20

Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune di Corsico pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari residenziali.
2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano o gli obbligati per legge, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 21

Finalità

1. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 22

Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, chi ne cura gli interessi o gli obbligati per legge, rivolge domanda all'Ufficio Servizi Sociali Anziani del Comune di Corsico corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.
2. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Corsico da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della

retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 23

Retta a carico dell'anziano

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:
 - a. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
 - b. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di € 3.500;
 - c. il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
 - d. i beni mobili.

Art. 24

Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto e che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - e. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 3.500,00.=.
 - f. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - g. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 25

Concorso dei parenti obbligati

1. Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 18.
2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano.
3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 5 e seguenti del presente regolamento rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico, facendo salva una franchigia per nucleo familiare pari ad € 12.000,00.=

Art. 26

Ammissione al beneficio

1. L'integrazione della retta di ricovero per coloro che non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruiscono è stabilita dal Dirigente Servizi alla Persona in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

CAPO V

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 27

Tipologia dei servizi socio-educativi

1. Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

Art. 28

Avvisi pubblici

1. I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 29

Costo dei servizi

1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 30

Agevolazioni tariffarie

1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E.E.

Art. 31

Determinazione delle tariffe

1. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

Art. 32

Documentazione dell'I.S.E.E

1. Tutte le domande di agevolazione presentate all'Amministrazione Comunale di Corsico dovranno essere corredate dalla attestazione ISEE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 33

Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dirigente Servizi alla Persona sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 34

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è

- trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 35

Decorrenza

1. Le norme del presente regolamento si applicano dalla sua esecutività per i servizi di cui al comma 2 dell'art. 2 ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e).
2. Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la Delibera di approvazione.

Art. 36

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 37

Pubblicità

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia della presente disciplina a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.
2. Dell'adozione del presente Regolamento sarà data notizia ai cittadini tramite il Giornale di Corsico, il sito internet dell'Amministrazione Comunale e ogni altro mezzo ritenuto idoneo e di rituale finalizzato alla più ampia diffusione.



COMUNE DI CORSICO
(Provincia di Milano)

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 24-5-2004

Visto dalla Giunta Comunale il _____ n° 182

Servizio/Ufficio AREA DISTRICTIONA

OGGETTO: REGOLAMENTO INDIRIZIONE L'APPLICAZIONE DEL L'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER L'ACCESSO A
PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Si richiede immediata esecutività (art. 134 legge 267/2000)

Relazione tecnica illustrativa della proposta, da parte del servizio interessato, come da allegato.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267:

- In ordine alla regolarità tecnica dell'atto si esprime parere FAU

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- In ordine alla regolarità contabile dell'atto si esprime parere NON SI ESPRIME PARERE
QUANTO NON NECESSARIO
AI FINI CONTABILI

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151, IV COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

per l'impegnativa di spesa di cui sopra esiste la necessaria copertura finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI IN SEDUTA DEL 19.5.2004 DAL CONSIGLIERE ALOE GIOVANNI SULL'ARGOMENTO N.182 DELL'O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE

I tre emendamenti presentati riguardano la richiesta di soppressione delle seguenti parti del Regolamento I.S.E.E. :

- art.18 comma 4
- art.24 comma 3
- art.25

Essi afferiscono alla possibilità del Comune di richiedere ai parenti dell'assistito, purchè abbienti e tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, il recupero di quanto anticipato dal Comune ai fini assistenziali.

Sotto il profilo legale le previsioni regolamentari citate appaiono corrette in quanto non solo l'art.433 del Codice Civile non è stato abrogato ma le stesse norme relative all'I.S.E.E. precisano esplicitamente la non modifica della disciplina relativa ai soggetti tenuti alle prestazioni degli alimenti.

Peraltro apparirebbe dubbia la legittimità di norme regolamentari che negassero o non contemplassero la necessità di recuperi patrimoniali a favore del Comune nei confronti di persone tenute per legge a provvedere a determinate contribuzioni o partecipazioni alle spese sostenute dal Comune stesso.


EMENDAMENTI PRESENTATI IN SEDUTA DEL 19.5.2004 DAL CONSIGLIERE UGGERI FERNANDO SULL'ARGOMENTO N.182 DELL'O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE

I primi due emendamenti modificativi concernenti rispettivamente l'art.7 comma 2 (percentuale del patrimonio valutabile) e l'art. 8 comma 1 (parametro per il nucleo familiare), sono giuridicamente irricevibili in quanto le misure previste nel regolamento non possono discostarsi dalle previsioni di Legge.(art.2 commi 4 e 5 del D. Lgs. 109/1998).

Il terzo emendamento soppressivo riguarda l'art.12 comma 7 relativo ai controlli delle autodichiarazioni.

La norma regolamentare rispecchia la sostanza e lo spirito del D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE



**GRUPPO CONSILIARE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
COMUNE DI CORSICO**

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CORSICO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORSICO

ALL'ASSESSORE PER COMPETENZA

OGGETTO: EMENDAMENTO – SOPPRESSIVO – ~~MODIFICATIVO~~ – ~~INTEGRATIVO~~ –
~~SOSTITUTIVO~~ - ALLA DELIBERA DI PROPOSTA n° 182 – Regolamento inerente
l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a
prestazioni e servizi sociali ed educativi
DI CUI ALL'ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 19/05/2004

Visto l'art. 23 del regolamento del Consiglio Comunale di Corsico , comma sesto, avente per
oggetto la facoltà dei consiglieri di presentare emendamenti d natura soppressiva, modificativa,
sostitutiva, integrativa si propone quanto segue:

- art. 18 comma 4 : sopprimere tutto
-

Corsico li,

19/5/04

Giovanni Aloe

Giovanni Aloe

**GRUPPO CONSILIARE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
COMUNE DI CORSICO**

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CORSICO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORSICO

ALL'ASSESSORE PER COMPETENZA

OGGETTO: EMENDAMENTO – SOPPRESSIVO – ~~MODIFICATIVO~~ – ~~INTEGRATIVO~~ –
~~SOSTITUTIVO~~ - ALLA DELIBERA DI PROPOSTA n° 182 – Regolamento inerente
l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a
prestazioni e servizi sociali ed educativi
DI CUI ALL'ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 19/05/2004


Visto l'art. 23 del regolamento del Consiglio Comunale di Corsico , comma sesto, avente per
oggetto la facoltà dei consiglieri di presentare emendamenti d natura soppressiva, modificativa,
sostitutiva, integrativa si propone quanto segue:

- art. ~~23~~ comma 3 : sopprimere tutto

- ~~24~~

Corsico li. *19/5/04*

Giovanni Aloe



**GRUPPO CONSILIARE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
COMUNE DI CORSICO**

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CORSICO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORSICO

ALL'ASSESSORE PER COMPETENZA


OGGETTO: EMENDAMENTO – SOPPRESSIVO – ~~MODIFICATIVO – INTEGRATIVO –~~
~~SOSTITUTIVO~~ - ALLA DELIBERA DI PROPOSTA n° 182 – Regolamento inerente
l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso a
prestazioni e servizi sociali ed educativi
DI CUI ALL'ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 19/05/2004

Visto l'art. 23 del regolamento del Consiglio Comunale di Corsico , comma sesto, avente per
oggetto la facoltà dei consiglieri di presentare emendamenti di natura soppressiva, modificativa,
sostitutiva, integrativa si propone quanto segue:

- art. 25 “ concorso dei parenti obbligati” : sopprimere tutto l'articolo.

Corsico li. 19/5/04

Giovanni Aloe



art 7 - 2. 10%

art 8 - 1. Numero dei Componenti 1

art. 12 - 7. Abrogare

23 c. 3

25

18

Emendamenti Lopez
allo Statuto ISE

Contratti

Art. 17 e 1

articolare 45 giorni con

35 giorni

Contratti presentati da
F. G. - (Repolamento I.P.E.E)

presentati in sede
di corso VALASTRA

COMUNE DI CORSICO

**Regolamento inerente l'applicazione
dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE)
per l'accesso a prestazioni e servizi
sociali ed educativi**

INDICE

PARTE PRIMA

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambiti di applicazione dell'ISEE

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 Composizione del nucleo familiare
- Art. 5 Definizione della situazione economica
- Art. 6 Definizione di reddito
- Art. 7 Definizione di patrimonio
- Art. 8 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- Art. 9 Agevolazioni
- Art. 10 Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 11 Validità dell'attestazione
- Art. 12 Controlli

PARTE SECONDA

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III - SOSTEGNI DI NATURA ECONOMICA

- Art. 13 Definizione
- Art. 14 Caratteristiche degli interventi
- Art. 15 Destinatari
- Art. 16 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 17 Istruttoria della domanda
- Art. 18 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 19 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

CAPO IV - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 20 Definizione
- Art. 21 Finalità
- Art. 22 Domanda ed istruttoria
- Art. 23 Retta a carico dell'anziano
- Art. 24 Recupero del credito

- Art. 25 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 26 Ammissione a beneficio

CAPO V - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- Art. 27 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 28 Avvisi pubblici
- Art. 29 Costo dei servizi
- Art. 30 Agevolazioni tariffarie
- Art. 31 Determinazione delle tariffe
- Art. 32 Documentazione dell'I.S.E.E.

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 33 Assistenza in casi particolari
- Art. 34 Utilizzo dei dati personali
- Art. 35 Decorrenza
- Art. 36 Norme integrative
- Art. 37 Pubblicità

PARTE PRIMA

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31/03/98 n. 109.
2. Il presente regolamento costituisce altresì la disciplina generale delle modalità di contribuzione degli utenti per la fruizione dei servizi dell'area dei Servizi alla Persona.
3. Le norme del presente Regolamento integrano e/o sostituiscono ogni altra e/o precedente norma regolamentare comunale in ordine ad agevolazioni economiche basate sulla valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
4. Tale disciplina definisce principi e criteri per assicurare un'equa applicazione del sistema tariffario.
5. Ad essa si dovrà fare riferimento anche per la concessione di benefici economici.
6. Le disposizioni contenute nella presente disciplina sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni e con riferimento alla cosiddetta "famiglia anagrafica", salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001 n. 242.
7. Il presente regolamento non regola le agevolazioni di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità ex artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e la fornitura agevolata dei libri di testo scolastici ex art. 27 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Per tali applicazioni si rimanda alle apposite normative che regolano in dettaglio le modalità per l'accesso.

Art. 2

Ambiti di applicazione dell'ISEE

1. Ambiti di applicazione dell'ISEE sono tutte quelle prestazioni o servizi per i quali la partecipazione dell'utente alla copertura dei costi di erogazione è collegata alla situazione di ricchezza del richiedente e del suo nucleo familiare ed in particolare:
2. Servizi:
 - a. frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
 - b. frequenza scuole dell'infanzia;
 - c. trasporti scolastici per alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado;
 - d. soggiorni estivi per alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di 1° grado;
 - e. soggiorni estivi per anziani.
 - f. servizio di trasporto anziani e disabili per trattamenti socio-sanitari e/o terapie
 - g. servizio mense scolastiche
 - h. telesoccorso
 - i. servizi diversi a pagamento erogati da Centro Diurno Integrato Anziani (animazione, riabilitazione, infermieristici, mensa, pasti domiciliari)
3. Prestazioni:
 - a. sostegni di natura economica
 - b. integrazione della retta di ricovero per gli anziani
4. Per tutti i servizi o prestazioni economiche, così come elencate nel presente articolo, possono essere previste fasce agevolate.
5. Alla prima fascia corrisponderà la tariffa minima o la gratuità, all'ultima fascia la tariffa massima.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. I criteri per la determinazione della situazione economica sono definiti secondo quanto previsto dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni e con riferimento alla cosiddetta "famiglia anagrafica", salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dal DPCM del 04/04/01 n. 242).

Art. 4

Composizione del nucleo familiare

1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p.c.;
 - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale

o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 5

Definizione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto secondo quanto previsto nel articolo precedente.
2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
 - a) il reddito
 - b) il patrimonio, mobiliare e immobiliare.

Art. 6

Definizione di reddito

1. La determinazione della situazione reddituale viene effettuata applicando gli indicatori di cui all'art. 3 del DPCM n. 221 del 7.5.1999 e successive modificazioni.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 7

Definizione di patrimonio

1. La determinazione della situazione patrimoniale viene effettuata applicando gli indicatori di cui all'art. 4 del DPCM n. 221 del 7.5.1999 e successive modificazioni.
2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare è sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 8

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

1. La situazione economica equivalente viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e rapportando la sommatoria dei redditi di cui ai precedenti artt. 6 e 7 con i parametri della seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

1. Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 2. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
 3. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
 4. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli, hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati;
2. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 9

Agevolazioni

1. Alla famiglia affidataria richiedente una prestazione agevolata di cui al presente Regolamento viene richiesta la contribuzione minima.

Art. 10

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'INPS, o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.
2. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003.
4. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni utili per addivenire ad una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine saranno adottati tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

Art. 11

Validità dell'attestazione

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Qualora nel corso dell'anno intervengano situazioni economico-familiari tali da apportare, sul reddito complessivo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE, una riduzione o un aumento superiore al 25% di quanto dichiarato inizialmente, il richiedente ha diritto alla revisione della fascia applicata, in caso di servizi resi con periodicità annuale (ad esempio, asili nidi, refezione scolastica, ecc.), dal trimestre successivo all'accertamento di tale revisione.

Art. 12

Controlli

1. Il Comune di Corsico attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:
 - a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
 - b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

2. L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato.
3. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune.
4. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.
5. In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati.
6. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza.
7. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
8. I controlli a campione sono attivati in misura non inferiore al 5 % dei beneficiari.
9. Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:
 - a) se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
 - b) in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
 - c) in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purchè presentate in forma non anonima).
10. Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal Dirigente del Settore competente, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale.
11. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.
12. I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
13. Per le funzioni di controllo il Responsabile del procedimento, per accelerare i tempi, potrà richiedere all'interessato la documentazione necessaria in uno spirito di reciproca collaborazione.
14. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente servizio comunale adotta ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

15. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4, comma 8, D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni.

PARTE SECONDA

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III

SOSTEGNI DI NATURA ECONOMICA

Art. 13

Definizione

1. Per "sostegni di natura economica" si intendono le misure di natura economica a favore di singoli individui o di nuclei familiari che non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Per l'eventuale accesso alle misure del presente Capo, il Comune di Corsico assume, quale valore economico delle risorse finanziarie di cui al comma precedente per un individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di € 5.900,00.= da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 14

Caratteristiche degli interventi

1. Il Comune di Corsico attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio e di quanto individualmente già erogato a valere dei Buoni Sociali di cui al Piano Sociale di Zona ex. L. 328/2000 e di benefici economici come l'assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla L. 24 dicembre 2003, n.350 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, il Comune di Corsico potrà eventualmente concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto dell'importo indicato nel comma 2 del precedente articolo 13 le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:
 - a) "contributo economico" (CE) teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
 - b) "contributo Una Tantum" (CUT) teso al superamento di un particolare stato di

difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;

- c) "attribuzione di vantaggi economici" (AVE) tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 15

Destinatari

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Corsico.
2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al presente Capo III occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia individuata individuata nel precedente art. 13.
3. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare.
4. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a €. 3.500.
5. La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 5 e seguenti del presente regolamento.

Art. 16

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corsico corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi ISEE .
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Comune provvede tramite gli enti convenzionati, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 17

Istruttoria della domanda

1. La domanda di aiuto economico è istruita dall'Ufficio Servizio Sociale Comunale e comunque definita al massimo entro 35 giorni dal timbro di ricezione.
2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.
3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza

dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Locale.

4. L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.
5. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.
6. Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 14.
7. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "contributo economico" o "contributo Una Tantum" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici" di cui alla lettera c) del articolo 14 del presente regolamento.

Art. 18

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 19

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

1. Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.
2. Il contributo avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 200,00.= mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato sulla base di un nuovo progetto di intervento.
3. Il contributo Una Tantum, avente carattere straordinario, sarà determinato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, sentita la proposta dell'Assistente Sociale e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore all'ammontare di cui all'art. 13 del presente regolamento, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
4. La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.
5. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con

immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa da regolarizzarsi con apposito atto.

6. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti di cui al comma 2 dell'art. 13 e al comma 2 del presente articolo.
7. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 20

Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune di Corsico pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari residenziali.
2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano o gli obbligati per legge, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 21

Finalità

1. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 22

Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, chi ne cura gli interessi o gli obbligati per legge, rivolge domanda all'Ufficio Servizi Sociali Anziani del Comune di Corsico corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.
2. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Corsico da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della

retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 23

Retta a carico dell'anziano

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:
 - a. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
 - b. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di € 3.500;
 - c. il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
 - d. i beni mobili.

Art. 24

Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto e che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - e. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 3.500,00.=.
 - f. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - g. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 25

Concorso dei parenti obbligati

1. Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 18.
2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano.
3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 5 e seguenti del presente regolamento rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico, facendo salva una franchigia per nucleo familiare pari ad € 12.000,00.=

Art. 26

Ammissione al beneficio

1. L'integrazione della retta di ricovero per coloro che non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruiscono è stabilita dal Dirigente Servizi alla Persona in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

CAPO V

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 27

Tipologia dei servizi socio-educativi

1. Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

Art. 28

Avvisi pubblici

1. I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 29

Costo dei servizi

1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 30

Agevolazioni tariffarie

1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E.E.

Art. 31

Determinazione delle tariffe

1. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

Art. 32

Documentazione dell'I.S.E.E

1. Tutte le domande di agevolazione presentate all'Amministrazione Comunale di Corsico dovranno essere corredate dalla attestazione ISEE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 33

Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dirigente Servizi alla Persona sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 34

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è

- trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 35

Decorrenza

1. Le norme del presente regolamento si applicano dalla sua esecutività per i servizi di cui al comma 2 dell'art. 2 ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e).
2. Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la Delibera di approvazione.

Art. 36

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 37

Pubblicità

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia della presente disciplina a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.
2. Dell'adozione del presente Regolamento sarà data notizia ai cittadini tramite il Giornale di Corsico, il sito internet dell'Amministrazione Comunale e ogni altro mezzo ritenuto idoneo e di rituale finalizzato alla più ampia diffusione.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE


f.to A. RUSSO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to G. MUZZA

Copia autentica dell'originale, per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesposta, è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel giorno 7 GIU. 2004 restandovi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.

Corsico, 7 GIU. 2004

f.to C. LUPPI

Perfezionata il 21 GIU. 2004